



Regolamento d'uso Stadio XXI Settembre-Franco Salerno

PREMESSA

Definizione

- 1 - Per Stadio si intende L'Area Ovest Settore tribuna (tribune Laterali e Tribuna Centrale) e Area Sud (Settore Curva Sud, Zona Spogliatoio e area Parcheggio) dello "Stadio XXI Settembre - F. Salerno" di Matera comprese tutte le aree pertinenziali dei su detti Settori
- 2 Mentre l'Area Nord (Curva Nord) e L'area Est (Settore Distinti) sono interessati dai lavori di rifacimento ed ammodernamento delle su dette Aree. Queste Aree sono sottoposte ad Area di Cantiere con una delimitazione fissa fra area cantiere e "Stadio" ed è assolutamente vietato l'accesso al pubblico
- 3 - Per Club si intende la S.S.D. Matera F.C. A.r.l.
- 4 - Per evento si intende ogni manifestazione sportiva che ha luogo nella Stadio, organizzata e decisa dalla S.S.D. Matera F.C. A.r.l..

Norme generali

- 1 - la S.S.D. Matera F.C. A.r.l. organizzatrice dell'evento sportivo è responsabile dell'emissione e distribuzione dei titoli di accesso per la manifestazione che si svolgerà presso lo Stadio XXI Settembre - F. Salerno" di Matera.
- 2 - L'acquisto del titolo valido per l'accesso e la permanenza nell'area stadio, determina l'accettazione del presente "Regolamento d'uso dello Stadio" e dalle normative emanate dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, dal C.O.N.I., dalla FIFA, dalla UEFA, dalla F.I.G.C., dalla LEGA PRO, e dall'Autorità alla Pubblica Sicurezza.
- 3 - Con l'acquisto del titolo di accesso, il titolare si impegna a prendere visione, a rispettare ed accettare tutti i punti del regolamento di utilizzo dell'impianto sportivo; il rispetto di tali norme è condizione indispensabile per l'accesso e la permanenza degli spettatori nell'impianto sportivo.
- 4 - L'accesso all'impianto sportivo può comportare la sottoposizione dell'interessato a controlli di prevenzione e sicurezza sulla persona e nelle eventuali borse e/o contenitori al seguito, finalizzati esclusivamente ad impedire l'introduzione nello Stadio di oggetti e sostanze illecite proibite o suscettibili di indurre o provocare atti di violenza.



5 - Con l'acquisto del titolo di accesso allo Stadio, l'acquirente autorizza implicitamente il Club a richiedere

controlli sulla persona ed a rifiutare l'accesso o ad allontanare dall'impianto chiunque non si sottoponga a tali controlli.

6- Nell'ambito delle prerogative organizzative relativamente al *Ticketing policies*, la società si riserva l'opzione di condizionare l'acquisto del titolo di ammissione alla competizione l'accettazione tacita di "condizioni generali" di contratto consistenti in un codice etico predeterminato. La violazione di questo deve comportare, quale meccanismo di autotutela la sospensione o il ritiro del gradimento della persona da parte della società per una o più partite successive.

NORME COMPORTAMENTALI

(Art. 1 septies del D.L. 28/2003, convertito e modificato dalla Legge 88/2003)

Ai sensi del presente regolamento per impianto sportivo si intendono tutte le aree di pertinenza compresa l'area riservata esterna.

L'accesso e la permanenza, a qualsiasi titolo, all'interno dell'impianto sportivo, in occasione degli incontri di calcio, sono regolati dal "regolamento d'uso"; l'acquisto del titolo di accesso ne comporta l'accettazione da parte dello spettatore.

Si ricorda che:

- Chiunque accede all'interno dello stadio è tenuto al rispetto del presente regolamento; il possesso del titolo di accesso ed il rispetto del presente regolamento sono condizioni per l'ingresso e la permanenza nell'impianto; l'inosservanza dello stesso comporta l'immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall'impianto del contravventore, nonché l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro. Qualora il contravventore risulti già sanzionato nella stessa stagione sportiva, anche in un impianto diverso, per la medesima violazione del regolamento d'uso, la sanzione potrà essere aumentata sino alla metà del massimo e potrà essere comminato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive;
- il titolo di accesso allo stadio è personale e non potrà essere ceduto a terzi, salvo i casi e secondo le modalità previste dal/a normativa di legge in materia e dal club;
- per l'accesso all'impianto è richiesto il possesso di un documento di identità valido, da esibire anche a richiesta degli steward, per verificare la corrispondenza tra il titolare del titolo di accesso ed il possessore dello stesso;
- il titolo di accesso dev'essere conservato fino all'uscita dello stadio;



- lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare il posto assegnato e, pertanto, con l'acquisto del titolo di accesso si impegna a non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti, salvo non espressamente autorizzato dalla società che organizza l'evento;
- lo spettatore può essere sottoposto, anche da parte degli steward ed a mezzo di metaldetector, a controlli finalizzati ad evitare l'introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi ed è tenuto a seguire le indicazioni fornite dagli steward.

MODALITÀ' PER STRISCIONI E COREOGRAFIE

È fatto divieto di introdurre nell'impianto sportivo, striscioni e qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile compreso quello per le coreografie, se non espressamente autorizzato. È sempre autorizzata:

- L'introduzione e l'esposizione di bandiere, sciarpe, coccarde, cappellini, spallette, magliette riportanti solo i colori della propria squadra nonché oggettistica di folklore che, per intrinseca conformazione, non può impropriamente essere utilizzata quale corpo contundente.
- L'introduzione e l'esposizione di bandiere nazionali degli stati che sono rappresentati in campo. 3-**Tamburi e megafoni** quali strumenti sonori ed acustici. L'introduzione segue la medesima disciplina prevista per gli striscioni. Il responsabile del servizio di Ordine e sicurezza pubblica, valutato il contesto ambientale autorizzerà a condizione che: il numero sia proporzionato alla grandezza del rispettivo settore; i tamburi siano ad una sola battuta; sia in caso di introduzione di tamburi che di megafoni. È sempre vietata:
 1. L'introduzione e l'esposizione di striscioni dal contenuto violento, ingiurioso o, comunque, vietato dalle vigenti normative (espressioni di razzismo, di antisemitismo, di vilipendio etc.).
 2. L'esposizione di materiale che per dimensioni ostacoli la visibilità di altri tifosi.
 3. L'introduzione di materiale, anche se autorizzato, dopo l'apertura al pubblico dei cancelli allo Stadio.
 4. L'introduzione di materiale ritenuto pericoloso per la pubblica incolumità e per la sicurezza antincendio.

Può essere autorizzata:

- L'introduzione e l'esposizione di striscioni contenenti scritte a sostegno della



propria squadra in occasione della gara in programma.

- L'introduzione e l'utilizzo dei materiali necessari per le coreografie.

SERVIZI INTERNI PER IL PUBBLICO

1 - In ogni settore sono presenti servizi igienici.

2 - Qualsiasi informazione, assistenza e/o soccorso può essere richiesta al personale di servizio, facilmente identificabile dal giubbino giallo indicante la scritta Steward.

All'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna È VIETATO o esternare qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica o religiosa o altre manifestazioni di intolleranza con cori o esposizione di scritte;

o sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga senza giustificato motivo; o arrampicarsi sulle strutture;

o danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi

dell'impianto; o introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile o imbrattante e droghe; o introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente, previo parere favorevole del Questore;

- introdurre o detenere pietre, coltelli, oggetti atti ad offendere o idonei ad essere lanciati, strumenti sonori, sistemi per l'emissione di raggi luminosi (puntatori laser) ed altri oggetti che possano arrecare disturbo ovvero pericolo all'incolumità di tutti i soggetti presenti nell'impianto; o esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri tifosi o la segnaletica di emergenza o che comunque sia di ostacolo alle vie di fuga verso il terreno di gioco;
- introdurre e vendere all'interno dell'impianto sportivo, le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica; o introdurre ed esporre striscioni, cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritto e diversi da quelli esplicitamente autorizzati dal Questore di Matera su richiesta della Società Sportiva; gli stessi non potranno comunque essere esposti in spazi diversi da quelli indicati dalla società sportiva e dovranno essere rimossi al termine della manifestazione;
- organizzare coreografie non autorizzate ovvero difformi da quelle autorizzate dal Questore di Matera su richiesta della Società Sportiva;
- accedere e trattenersi all'interno dell'impianto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto



di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Si rammenta che costituisce anche reato: il travisamento, il possesso di armi proprie ed improprie, l'ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, l'incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche, il possesso, il lancio e l'utilizzo di materiale pericoloso ed artifici pirotecnici, lo scavalcamiento di separatori e l'invasione di campo.

È ASSOLUTAMENTE PROIBITO INTRODURRE E/O DETENERE ALL'INTERNO DELLO STADIO:

- Qualsiasi tipo di arma indipendentemente dal genere, materiale esplosivo, artifici pirotecnici, fumogeni, coltelli o altri oggetti da taglio, qualsiasi strumento atto ad offendere e che possa essere utilizzato come tale.
- Tutti gli oggetti, i materiali o le sostanze che potrebbero essere lanciati o rappresentare una minaccia per la sicurezza, l'ordine pubblico, oppure provocare danni alle persone o alle cose, o interrompere lo svolgimento della partita.
- Veleni, sostanze nocive, materiali infiammabili o esplosivi, liquidi e gas, droghe e bevande alcoliche, pietre, bottiglie o contenitori di vetro, sostanze congelate ed ogni altro oggetto idoneo ad essere lanciato.
- Esporre cartelli, stendardi, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato e striscioni o altre segnalazioni con testi offensivi, malevoli, provocatori, contenenti propaganda a dottrine politiche, ideologiche e religiose, asserzioni o concetti inneggianti alla violenza o che possano determinare reazioni violente nei destinatari, ovvero possano ostacolare lo svolgimento delle gare o comunque non preventivamente autorizzate.
- Caschi da motociclista, bagagli ingombranti.
- Ombrelli, salvo quelli giudicati innocui dal personale di sicurezza.
- Animali con l'eccezione dei cani guida e/o soccorritori.
- Altri oggetti identificati dal personale di servizio, della sicurezza e/o qualsiasi altra persona autorizzata che possano pregiudicare la sicurezza e/o la reputazione del il Matera Calcio.

Sono puniti dalla stessa legge 40/189 i seguenti comportamenti:

1. scavalcamiento ed invasione di campo:- "Salvo che il fatto non costituisca più grave reato chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle



- manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco, è punito, se dal fatto deriva un pericolo concreto per le persone, con l'arresto fino a anno o con l'ammenda prevista dalle normative vigenti (art. 6 bis comma 2)";
2. Possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive- "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o comunque nelle immediate adiacenze ad essi, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali e petardi ovvero di altri strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti o, comunque atti ad offendere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa prevista dalle normative vigenti. Si considerano reati anche i fatti commessi nelle 24 ore precedenti e successive allo svolgimento della manifestazione sportiva (art. 6 ter.)";
 3. Turbativa di manifestazioni sportive- "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque turba il regolare svolgimento di una manifestazione sportiva è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalle normative vigenti.

REGOLAMENTO D'USO E RELATIVE SANZIONI

"Chiunque entra nell'impianto sportivo in violazione al rispettivo regolamento d'uso, ovvero vi si trattiene, quando la violazione dello stesso regolamento comporta l'allontanamento dall'impianto ed è accertata anche sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi oggettivi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalle normative vigenti. La sanzione è aumentata nel caso di reiterazione del fatto, anche se lo stesso è commesso in altro impianto sportivo. Nell'ipotesi di cui al primo periodo, al contravventore possono essere applicato il DASPO e la prescrizione per una durata da 3 mesi a 2 anni (Art. 1- septies D.L. 28/2003 conv. L. 88/2003).

LIMITAZIONI RIGUARDANTI L'USO DI BEVANDE ALCOLICHE

La somministrazione e vendita di bevande di qualunque gradazione alcolica all'interno dello Stadio XXI Settembre - F. Salerno quando si svolgano incontri di calcio Campionato e Coppa Italia che vedano impegnata qualsiasi squadra è determinata dall'ordinanza del Sindaco.



MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLO STADIO

- 1 Chiunque tenga atteggiamenti violenti, ingiuriosi e /o offensivi, discrimini in senso razziale, etnico, religioso gli altri spettatori o gli atleti presenti nell'impianto sportivo.
- 2 Chiunque produca danneggiamenti all'impianto e ponga in atto comportamenti pericolosi per la sicurezza degli altri spettatori.
- 3 Chiunque si sia introdotto nello Stadio privo di un valido titolo di accesso.
- 4 Chiunque occupi percorsi di smistamento ed aree riguardanti le vie di esodo.
- 5 Chiunque esponga striscioni offensivi verso qualunque persona e/o istituzione.
- 6 Chiunque acquisti titoli di accesso a settori diversi da quelli destinati alla propria tifoseria di appartenenza.
- 7 Ogni persona che sia entrata nelle aree dello Stadio designate per ospitare i tifosi della squadra avversaria può essere espulsa dallo Stadio per la sua incolumità e/o per qualsiasi altra ragione.
- 8 Chiunque contravvenga alle norme contenute nel presente regolamento d'uso dell'impianto.



Regolamento d'uso Stadio XXI Settembre-Franco Salerno Rev.01

Da Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>

A fcmaterassdofficial@pec.it <fcmaterassdofficial@pec.it>

Data mercoledì 5 marzo 2025 - 16:45

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 05/03/2025 alle ore 16:45:25 (+0100) il messaggio "Regolamento d'uso Stadio XXI Settembre-Franco Salerno Rev.01" proveniente da "fcmaterassdofficial@pec.it" ed indirizzato a "dipps150.00f0@pecps.poliziadistato.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: jpec119215.20250305164524.56208.53.1.1@pec.aruba.it

Delivery receipt

The message "Regolamento d'uso Stadio XXI Settembre-Franco Salerno Rev.01" sent by "fcmaterassdofficial@pec.it", on 05/03/2025 at 16:45:25 (+0100) and addressed to "dipps150.00f0@pecps.poliziadistato.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: jpec119215.20250305164524.56208.53.1.1@pec.aruba.it

postacert.eml
dati-cert.xml
smime.p7s